

CONVEGNO

“LE OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA NELLA RIFORMA TRIBUTARIA”

Holding, riorganizzazioni, leveraged buy-out, dividendi e capital gains

Dividendi e capital gains per le persone fisiche nella riforma

di Giuseppe Rebecca

Mercoledì 27 novembre 2002, ore 15,00
Villa Valmarana Morosini
Altavilla Vicentina (VI)

Organizzato da:
3i Europe plc, Padova
Studio Rebecca, Dottori commercialisti
Revisori Contabili in Vicenza

INDICE:

Premessa.....	pag	1
I principi della riforma in generale.....	pag	1
I principi della riforma per i dividendi.....	pag	2
Dividendi ante - riforma.....	pag	3
Dividendi post – riforma.....	pag	4
Abbandono del regime dei canestri.....	pag	5
Qualche dato.....	pag	5
Una esemplificazione.....	pag	7
Le clausole di salvaguardia.....	pag	8
Capital gains.....	pag	9
MINUS su titoli.....	pag	10
La relazione tecnica.....	pag	10
Persone fisiche residenti e titoli esteri.....	pag	11
Regimi risparmio amministrato e gestito.....	pag	12
Partecipazioni e riforma del diritto delle società – problematiche.....	pag	13
Conclusioni.....	pag	14

Dividendi e capital gains per le persone fisiche nella riforma

Premessa

La riforma tributaria ¹modifica in modo sostanziale il trattamento fiscale riservato ai dividendi e ai capital gains percepiti dalle persone fisiche.

Si tratta di un cambiamento molto rilevante, forse ancora non del tutto avvertito, stando almeno al dibattito che, sul punto, è stato quasi inesistente, sia nel mondo politico che in quello professionale.

E' un cambiamento epocale, di grandissimo rilievo, accompagnato anche da effetti negativi per il contribuente persona fisica.

In questa relazione ci si limita ad una analisi tecnica in capo al percipiente persona fisica.

Ciò è certamente riduttivo, in quanto una riforma andrebbe analizzata in tutta la sua completezza, tenuto conto delle varie interconnessioni, ma ciò esula dai nostri fini. Si esamina unicamente la situazione del percettore persona fisica, trascurando ogni analisi a livello di sistema, analisi che sarebbe ben più complessa e fors'anche non del tutto appagante, tenuto conto delle evidenti difficoltà di sintesi. Il reddito distribuibile da parte delle società di capitali potrebbe infatti anche essere diverso, per effetto della riforma, e forse anche più elevato. Molto però dipende dalla specifica struttura societaria, per cui non pare possibile fare delle generalizzazioni.

Analizziamo i principi della riforma, la situazione attuale e quella proposta per dividendi e capital gains, riprendendo anche analisi economiche tratte dalla relazione tecnica governativa del 13 febbraio 2002.

Non trattiamo, se non del tutto marginalmente, dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito e dei titoli esteri.

I principi della riforma in generale

Per quanto concerne i redditi di natura finanziaria, il primo criterio informatore della riforma è quello della "omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli"².

Secondo la riforma, pertanto, si dovranno adottare "modalità procedurali uniformi, attraverso l'estensione del sistema di prelievo alla fonte, con imposta sostitutiva proporzionale, a tutti i redditi di natura finanziaria"².

La vera novità non appare comunque nella previsione di una imposta sostitutiva, che già c'è, quanto piuttosto "nell'abbandonare la distinzione normativa fra le categorie dei redditi di capitale e dei redditi diversi, fonte di segmentazioni di mercato, a favore dell'adozione di un'unica categoria di redditi finanziari, indipendentemente dalla natura del soggetto emittente, dalla durata e dallo strumento utilizzato per produrli, comprendente i proventi di qualunque fonte".²

Non più, quindi, due categorie di reddito, ma una sola, ancorchè diversamente strutturata al suo interno.

Il principio base è la convergenza del regime fiscale di tutti gli strumenti finanziari su quello riservato ai titoli del debito pubblico, strada che peraltro era già stata intrapresa da tempo.

¹ Disegno di legge AS n. 1396 – AC n. 2144.

² Relazione governativa al disegno di legge.

Si prevede l'applicazione di una aliquota ridotta (oggi 12,50%), con l'abolizione della aliquota del 27%, aliquota che oggi colpisce i depositi, i c/c bancari, i certificati di deposito, i titoli di emittenti privati con durata inferiore ai diciotto mesi, le obbligazioni con rendimenti non in linea con quelli massimi previsti dalle norme, le accettazioni bancarie, i titoli atipici.

Una osservazione: non è mai specificata, nel disegno di legge né nella relazione di accompagnamento, l'aliquota che sarà applicata con la riforma. Ben si prevedono le nuove aliquote dell'IRE (imposta sul reddito), 23% e 33% e dell'IRS (imposta sul reddito delle società), 33%, ma mai si indica specificatamente l'aliquota di riferimento per la tassazione dei redditi finanziari.

Un riferimento all'aliquota del 12,50% è invero fatto nella relazione tecnica predisposta dal Ministero in data 13 febbraio 2002.

L'interpretazione, da parte di tutti, è stata ed è quella di considerare valida l'aliquota oggi determinata nel 12,50%.

Tenuto conto che in ambito europeo il prelievo sulle rendite finanziarie si colloca a livelli ben superiori, non sarebbe da meravigliarsi (anzi, è assai probabile, a nostro avviso) se anche in Italia l'aliquota oggi applicabile del 12,50% fosse in futuro aumentata, magari proprio in funzione dell'entrata in vigore della riforma. Si tenga conto che, in base a vecchi progetti, l'aliquota unica avrebbe dovuto essere determinata in una misura intermedia tra il 12,50% e il 27%; si erano allora indicate come possibili le aliquote del 18% - 19%.

Come si è detto, all'estero l'aliquota base è pressochè ovunque superiore³.

In tutti i conteggi che seguono, come pure in tutte le esemplificazioni, per semplicità espositiva e per immediatezza, si è comunque indicata l'aliquota del 12,50% anche per il futuro, ma ciò, come detto, è solo una semplice ipotesi.

Per il momento è quindi probabile che l'aliquota alla quale si dovrà far riferimento in futuro sarà quella del 12,50%, salvo variazioni sempre possibili, come peraltro anche oggi. Con la proposta unificazione del trattamento all'aliquota del 12,50% l'Italia potrebbe addirittura diventare un "paradiso fiscale" per i percettori di redditi di natura finanziaria, anche se a livello UE i vari paesi stanno invece definendo una certa uniformità di trattamento, proprio per evitare forme di concorrenza.

I principi della riforma per i dividendi

Il rapporto socio-società è considerato, sotto l'aspetto tributario, in modo diverso a seconda dei momenti storici e a seconda della localizzazione.

C'è chi vede la società solo come un mezzo attraverso il quale poi gli utili arrivano ai soci, chi invece la considera come soggetto del tutto autonomo.

Il regime attuale prevede una specie di "trasparenza": le imposte pagate dalla società possono in pratica essere considerate come imposte di acconto rispetto alle imposte che saranno poi dovute dal socio.

Il complicato regime dei canestri ne è la riprova più immediata; c'è proprio un regime che tiene conto, analiticamente, di tutte le imposte pagate ed anche di quelle virtuali concesse a fronte di agevolazioni varie, imposte da traslare al socio al momento della distribuzione del dividendo.

E ciò sia per il socio persona fisica o persona giuridica.

Ora si cambia regime, e la società diventa soggetto di imposta del tutto autonomo; al socio perciò nulla spetta, relativamente alle imposte pagate dalla società. Anche la situazione fiscale della società (si pensi ad esenzioni, agevolazioni, riduzioni di aliquota) non riguarda più il socio.

Nella legge delega è sancito anche il principio del divieto della doppia imposizione giuridica. Taluno si è chiesto se con la previsione normativa relativa alla tassazione dei dividendi in capo alle persone fisiche, come si illustrerà, si rispetti effettivamente tale principio.

³ Austria, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia hanno aliquote tra il 20% e il 30%. La Grecia ha un'aliquota del 15%, eccetto le obbligazioni tassate al 10% e il Belgio prevede l'opzione per una ritenuta del 15%.

Ma, in effetti, si è in presenza di un unico reddito e di una doppia tassazione giuridica o solo economica? L'inciso potrebbe forse essere valido nel caso di società familiari, non certamente nel caso di società quotate o ad azionariato diffuso.

Tornando alla scelta fatta dal riformatore, scelta peraltro frequente nei paesi esteri, si osserva come, rispetto a prima, scompaia in ogni caso la neutralità. Ora non è più del tutto indifferente che ci sia una catena di società, o una sola società, nella distribuzione dei dividendi; non c'è più, inoltre, il trasferimento dei benefici fiscali dalla società direttamente al socio.

Si tratta di soluzione che, vista sotto l'ottica del solo percettore, potrà risultare negativa, anche se il raffronto lo si dovrebbe fare, come si è detto, a livello di sistema, tenuto anche conto della eventuale diversa entità di reddito realizzabile da parte della società. Ove il reddito fosse maggiore, per effetto delle nuove norme (plusvalenze su immobilizzazioni finanziarie non più tassate, ad esempio, ma nel contempo svalutazioni non più ammesse), ecco che, alla fine, gli utili e conseguentemente anche i dividendi potrebbero essere superiori. Ciò però non è detto.

Ad ogni buon conto, lo spirito della riforma parte dal presupposto che non c'è più un legame tra residenza e reddito, per cui appare più razionale tassare i proventi senza riconoscere alcun credito di imposta⁴.

Dividendi ante - riforma

Da molti anni i dividendi in Italia sono tassati previo il riconoscimento del credito di imposta (legge 17 dicembre 1977 n. 904), meccanismo da ultimo affinato con il sistema dei cosiddetti canestri (canestro A, relativo alle imposte effettivamente pagate, e canestro B, relativo ad imposte solo virtuali).

In buona sostanza, l'IRPEG pagata dalla società era, o meglio, ancor oggi, è tralata al socio percettore, per il quale va a costituire un acconto di imposta; nello stesso tempo va ad aumentare il dividendo distribuito, proprio come se la società non avesse pagato imposta alcuna (IRPEG, si intende). Negli anni il sistema è stato affinato, tenuto anche conto che consentiva delle rendite di imposta; si pensi alle società che percepivano redditi esenti (non pagavano imposte, ma il credito di imposta al socio era comunque pieno, meccanismo questo attuato da molte società finanziarie anche con i titoli dello Stato, i cui redditi erano una volta appunto esenti), oppure che erano assoggettate ad imposta in base al reddito catastale (attività agricola; reddito imponibile limitato, e reddito reale più elevato, sempre con il riconoscimento del credito di imposta pieno, ancorchè le imposte fossero state pagate su un imponibile inferiore).

Nel 1983 c'è stata quindi l'introduzione della maggiorazione di conguaglio (legge 25 novembre 1983 n. 649) creando così una sostanziale equiparazione tra l'imposta pagata dalla società e il credito di imposta spettante ai soci.

Infine, sono stati istituiti i canestri (D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 467), sistema che consente di memorizzare le imposte pagate, e in certi casi anche quelle virtuali, in luogo delle diverse tipologie di riserve.

Per dividendi deliberati fino al 30 giugno 1998 era poi applicata una ritenuta di acconto del 10%.

Con il meccanismo del canestro B, anche i benefici fiscali sono, ma non sempre, traslati al percettore, ed in ciò sicuramente l'istituzione del canestro B ha costituito una rilevante positiva novità, per i soci percettori di dividendi.

Il socio percettore, va a credito o a debito di imposta, relativamente ai dividendi percepiti, in base alle sue personali aliquote. Le imposte pagate dalla società costituiscono comunque un acconto di quanto dovuto poi dal percettore stesso.

In presenza di partecipazioni non qualificate, sui dividendi è applicata la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%. In questo caso è evidente che, trattandosi di ritenuta a titolo di imposta, il socio non dovrà dichiarare tale reddito, godendo così quasi di un anonimato. "Quasi anonimato" in quanto le azioni sono pur sempre normative, e il socio è sempre conoscibile

⁴ La situazione è ben rappresentata dall'inciso, suggerito da Piergiorgio Valente, "Imprese senza Stato, Fisco senza imprese" ("La riforma del sistema fiscale" Il Sole 24 Ore, 2002, Synergia Consulting Group, p. 147)

dall'amministrazione finanziaria. Il socio ha peraltro sempre la possibilità di optare per l'applicazione del regime dichiarativo, come per le partecipazioni qualificate, regime sicuramente più conveniente per redditi non molto elevati.

Il regime attuale del trattamento dei dividendi percepiti dalle persone fisiche può essere così schematizzato:

Partecipazioni qualificate	Si dichiara il dividendo maggiorato del credito di imposta	Il credito di imposta viene riconosciuto in detrazione dell'imposta dovuta; particolari limitazioni in caso di canestro B
Partecipazioni non qualificate	Imposta sostitutiva del 12,50% o, su opzione, trattamento come per le partecipazioni qualificate	

Nota: il credito di imposta, con aliquota IRPEG del 36%, è ora pari al 56,25% mentre con la precedente aliquota del 37% era pari al 58,73%.

Dividendi post – riforma

La riforma⁵ prevede un doppio regime, e precisamente:

Partecipazioni qualificate	IRE (imposta sul reddito) (23% - 33%) su <u>parte</u> del dividendo, senza alcun credito di imposta
Partecipazioni non qualificate	Ritenuta a titolo di imposta del 12,50%, <u>sempre</u>

Ad oggi nulla è stato ancora detto circa la soglia di imponibilità dei dividendi per quanto concerne le partecipazioni qualificate. Per quanto concerne l'aliquota per le partecipazioni non qualificate è stato indicato 12,50%, aliquota oggi applicata ai titoli del debito pubblico. Il riferimento della norma, come detto, non è però ad una precisa aliquota, ma allo specifico trattamento a quella categoria di titoli, per cui ove dovesse cambiare l'aliquota applicabile sui titoli dello Stato, gli effetti si applicherebbero su tutti i redditi di natura finanziaria.

Abbandono del regime dei canestri

⁵ Disegno di legge AS n. 1396 - AC n. 2144; Queste le previsioni specifiche sul tema: "Art. 3 comma 1 lettera b n. 5: "inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica".

Art. 3 comma 1 lettera c n. 1: "per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:

- 1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;
- 2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico"

Si è già detto che con la nuova norma si abbandona il regime dei canestri. Anche alla luce delle clausole di salvaguardia (analizzate successivamente), ancora in assenza di qualsiasi indicazione da parte del governo relativamente alla questione “canestri”, si possono avanzare libere interpretazioni.

Ove il regime dei canestri, perché di regime fiscale sicuramente si tratta, fosse considerato solo come semplice evidenza del monte imposte teoricamente trasferibili ai soci, non sarebbe da stupirsi ove la norma, legge delega ed anche decreti delegati, nulla prevedesse al riguardo. Ma questa soluzione non è convincente. E' pacifico che si tratta di un regime fiscale, e un cambiamento così drastico, non accompagnato da specifici contemperamenti, può comportare anomalie e disparità di trattamento anche di rilevante entità.

Cerchiamo di dare un contributo con possibili soluzioni relativamente alla questione del cambio di regime.

La prima soluzione potrebbe essere la coesistenza, per un determinato numero di anni, dei due regimi, il nuovo e quello dei canestri. La società erogante i dividendi dovrebbe dare comunque l'indicazione dei canestri utilizzati, e il socio dovrebbe essere libero di decidere se utilizzare il nuovo o il vecchio regime.

L'ipotesi, pur teoricamente possibile, pare comunque di ardua applicabilità, se non altro per le diverse tipologie dei soggetti percettori. Nel caso dei gruppi societari sarebbe sicuramente difficile seguire il flusso dei dividendi che a cascata sono passati da una società all'altra. D'altro canto, limitare il tutto al privato percettore di dividendi non pare possibile, in quanto la stessa determinazione dei canestri in capo alla società che eroga il dividendo può dipendere anche da altri dividendi percepiti dalla stessa società. La soluzione, quindi, parrebbe se non altro di estrema complicazione.

Una alternativa, solo in teoria più semplice, potrebbe essere quella di tramutare i canestri in qualcosa di differente. Anche questa ipotesi non pare però di facile applicabilità, sia per la mancanza di determinazione di questo qualcosa di diverso, sia per il fatto che si tratta di tramutare canestri non solo A, ma anche canestri B (imposte virtuali).

Altra ipotesi potrebbe essere il riconoscimento per un certo tempo, di un ridotto credito di imposta, determinato in base ai canestri presenti in ogni società, oppure potrebbe essere concesso alla società, come facoltà, di aver riconosciuto, per un certo tempo, un credito di imposta, previo pagamento di una imposta ridotta calcolata sui canestri esistenti.

Ci rendiamo conto che si tratta di ipotesi insoddisfacenti, ma una abolizione *tout court* dei canestri non appare comunque razionale.

Si pensi, tra l'altro, alle disparità di trattamento che si possono creare, tra società con canestri rilevanti, ed altre con canestri limitati, tra società che hanno goduto di agevolazioni, agevolazioni che teoricamente avrebbero potuto essere trasferite ai soci, e società che non hanno goduto di agevolazioni. Non pare razionale annullare tutto, e trattare tutti allo stesso modo.

Qualche dato

Riportiamo qualche dato, così come indicato nella relazione tecnica al disegno di legge sulla riforma del sistema fiscale, relazione datata 13 febbraio 2002.

Nel 1998 il totale dei crediti di imposta sui dividendi percepiti fuori dall'esercizio di impresa è stato pari a 1,72 miliardi di euro e il monte dividendi pari a circa 3 miliardi di euro. Ciò sia per partecipazioni qualificate e non; il Ministero stima poi che il 75% dei dividendi derivi da partecipazione qualificate.

Il ministero ha anche elaborato la stima di maggior gettito derivante dalla riforma dell'imposizione sui dividendi, basandosi sulle aliquote previste per il futuro⁶, stima che varia

⁶ Dalla relazione tecnica, punto 3.3. Sulla base della curva delle aliquote prevista dalla riforma e ponendo quindi un'aliquota marginale media IRPEF del 30% ed un credito d'imposta relativo ad un'aliquota IRPEG del 33%

- una esclusione totale dall'IRPEF dei dividendi e del relativo credito d'imposta porterebbe ad un incremento di gettito di circa € 100,71 milioni (195 miliardi di lire);

da circa 100 milioni di euro, nel caso di esclusione totale dei dividendi dal reddito, a 500 milioni di euro nel caso in cui si escludesse dal reddito solo il 40% dei dividendi percepiti. Cifra non molto elevata, in assoluto, ma sicuramente importante tenuto conto della limitatezza del dato di partenza, 3 miliardi di euro di dividendi (le maggiori entrate varieranno quindi da un 3% ad un 17% dei dividendi stimati).

Come questo conteggio possa collegarsi con la clausola di salvaguardia non è dato sapere. Parrebbe di capire, comunque, che la clausola non si applichi.

Sta di fatto che il nuovo regime si presenta sicuramente penalizzante, per i percettori, anche ove i dividendi fossero esclusi del tutto dal reddito, e non solo in parte.

Tutto ciò ovviamente per le partecipazioni qualificate.

Per le partecipazioni non qualificate, l'aumento di gettito è stimato in quasi 100 milioni di euro, importo evidentemente riferito a soggetti che ora hanno optato per la tassazione ordinaria, in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva. Per le partecipazioni non qualificate, e già assoggettate al 12,50% di imposta sostitutiva, nulla infatti cambia. Fin qui i conteggi di fonte ministeriale.

Mentre non si è in grado di effettuare un raffronto, per le partecipazioni non qualificate, tra ante riforma, nel caso di opzione per la tassazione ordinaria, e post riforma, con tassazione al 12,50%, per le partecipazioni qualificate possedute da persone fisiche si può affermare che l'indifferenza, rispetto ad oggi, si ha, a livello di soggetti percettori con redditi elevati (aliquota IRPEF marginale 45% per il 2002 e 33% post riforma) con una imponibilità dei dividendi per il 42,61% del loro importo. Per il conteggio, vedere in nota ⁷.

Per redditi personali più bassi, tenuto conto che l'aliquota IRS (imposta sul reddito delle società) è del 33%, l'indifferenza futura si avrebbe solo con l'esclusione totale del dividendo dal reddito. Ove il raffronto fosse effettuato con le aliquote ordinarie, a redditi bassi il nuovo regime sarebbe sicuramente peggiorativo, per il socio.

In sintesi questi i risultati:

-
- una inclusione nell'IRPEF del 20% dell'ammontare dei dividendi percepiti porterebbe ad un incremento di gettito di circa € 237,57 milioni (460 miliardi di lire);
 - una inclusione nell'IRPEF del 30% dell'ammontare dei dividendi percepiti porterebbe ad un incremento di gettito di circa € 304,71 milioni (590 miliardi di lire);
 - una inclusione nell'IRPEF del 40% dell'ammontare dei dividendi percepiti porterebbe ad un incremento di gettito di circa € 371,85 milioni (720 miliardi di lire);
 - una inclusione nell'IRPEF del 50% dell'ammontare dei dividendi percepiti porterebbe ad un incremento di gettito di circa € 439,00 milioni (850 miliardi di lire);
 - una inclusione nell'IRPEF del 60% dell'ammontare dei dividendi percepiti porterebbe ad un incremento di gettito di circa € 506,12 milioni (980 miliardi di lire)

⁷ Conteggio imposte su dividendi ante e post riforma per soggetti con aliquota massima. Ricerca della parità teorica:

Ante riforma aliquota IRPEF 45%; tassazione di 100 di dividendo: $(100+56,25) \times 45\% - 56,25 = 14,06$

Post riforma aliquota IRE massima 33%, ipotesi di tassazione esclusa per il 57,39%; $(100-57,39) = 42,61 \times 33\% = 14,06$

Situazione di indifferenza, quindi, tra ante riforma e post-riforma, con una imponibilità al 42,61% del dividendo, per le partecipazioni qualificate, in presenza di redditi alti.

Volendo effettuare il raffronto tutto con aliquote post riforma (IRE 33% e un ipotetico corrispondente credito di imposta pari al 49,25%), tenuto conto che l'aliquota IRS prevista dalla riforma è del 33%, l'indifferenza si avrebbe solo con l'esclusione totale dei dividendi dal reddito:

Criteria ante riforma: $(100+49,25) \times 33\% - 49,25 = 0$

Criteria post riforma: $(100-100) \times 33\% = 0$

Raffronto trattamento dividendi ante e post riforma:

Partecipazioni qualificate	redditi alti, aliquote odierne redditi alti, aliquote future redditi inferiori	indifferenza con imponibilità dividendo del 42,61% indifferenza solo con esclusione totale dei dividendi da valutare caso per caso; per lo più, il nuovo regime è peggiorativo
Partecipazioni non qualificate	regime uguale	ove ante riforma fosse stata fatta l'opzione per la tassazione ordinaria, impossibilità di raffronto.

Una esemplificazione

Una esemplificazione può aiutare a comprendere, con immediatezza, gli effetti della proposta riforma.

Caso: società S.R.L. non quotata con 2 soci, A all'80% (partecipazione qualificata) e B al 20% (partecipazione non qualificata) che ha optato per la tassazione ordinaria.

La s.r.l. delibera di distribuire un dividendo di euro 300.000 con relativo canestro A capiente.

Si è ipotizzata, per la partecipazione qualificata, una imposizione del dividendo al 50%, post riforma (il disegno di legge non prevede alcuna percentuale).

Aliquote IRPEF 2002 per i soci: socio A, altri redditi per euro 94.000
socio B, altri redditi per euro 30.000.

Poco cambierebbe, peraltro, ove il raffronto fosse effettuato con le aliquote previste per il 2003, ante riforma.

Ipotesi distribuzione dividendo

Confronto ante e post riforma fiscale

<u>Distribuzione Ante riforma (1)</u>				<u>Distribuzione Post riforma</u>			
<u>Soci</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>Totali</u>	<u>Soci</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>Totali</u>
	<u>(qual.)</u>	<u>(non qual.)</u>			<u>(qual.)</u>	<u>(non qual.)</u>	
Dividendo	240.000	60.000	300.000	Dividendo	240.000	60.000	300.000
Credito di imposta (56,25%)	135.000	33.750	168.750	Quota non imponibile (50%)	- 120.000	-	- 120.000
Imponibile	375.000	93.750	468.750	(2)			
Imposta (32%)		320	320	Imponibile	120.000	60.000	180.000
Imposta (39%)		15.210	15.210	Imposta sostitutiva (12,50%)		7.500	7.500
Imposta (45%)	168.750	24.188	192.938	Imposta (23%)	1.380		1.380
meno Cred.Imposta	- 135.000	- 33.750	- 168.750	Imposta (33%)	37.620		37.620
Imposta a debito	33.750	5.968	39.718	Imposta a debito	39.000	7.500	46.500

Note:

- 1) Non si considerano le addizionali IRPEF in quanto ininfluenti ai fini del confronto.
- 2) Si è ipotizzata una partecipazione al reddito, per la partecipazione qualificata, del 50%. Il disegno di legge non prevede la percentuale. E' la stessa percentuale che è stata introdotta in Germania, paese al quale la riforma, per certi versi, pare ispirarsi. E' però molto probabile che la quota effettiva di imposizione risulterà più alta, aumentando così la convenienza della distribuzione dei dividendi ante riforma.

Dettaglio imposta dovuta:

	Socio A (part. qual.)	Socio B (part. non qual.)	Totale
Ante riforma	33.750	5.968	39.718
Post riforma	39.000	7.500	46.500
Differenza	+ 5.250	+ 1.532	+ 6.782
maggiori imposte in % sul dividendo	+ 2,19%	+ 2,55%	+ 2,26%

Nella esemplificazione fatta si è previsto, per quanto riguarda il socio con partecipazione non qualificata, l'opzione, non più attuabile post riforma, per l'applicazione dell'imposta in modo ordinario. Ove invece il socio B fosse stato assoggettato all'imposta sostitutiva, per lo stesso nulla sarebbe cambiato con la riforma, essendo l'imposizione applicata sempre del 12,50%, senza alcun credito di imposta.

Dai conteggi risulta che la distribuzione dei dividendi prima dell'entrata in vigore della riforma consentirebbe un risparmio complessivo di imposta di circa il 2,26%. Ciò considerando una percentuale di imponibilità post riforma, per dividendi derivanti da una partecipazione qualificata, pari al 50%.

Ove l'effettiva percentuale di imponibilità dei dividendi fosse inferiore al 50%, la convenienza verrebbe a ridursi o addirittura ad annullarsi. Ove coincidente od eventualmente superiore, come peraltro è assai probabile, converrebbe certamente distribuire i dividendi ante riforma. Ciò, comunque, senza considerare gli effetti dell'applicazione della clausola di salvaguardia, applicazione che, non pare ad oggi sufficientemente chiara.

La convenienza, pertanto, è condizionata alla percentuale effettiva di imposizione dei dividendi, ad oggi non nota.

Il raffronto è stato effettuato con soggetti già percettori di redditi elevati. Ad ogni buon conto, ove le aliquote effettivamente applicabili fossero più basse, la convenienza ad una distribuzione ante riforma sarebbe ancora più evidente, per via dell'utilizzo del credito di imposta nel caso "ante riforma fiscale".

Le clausole di salvaguardia

Lo schema di riforma prevede ben due clausole di salvaguardia, clausole che non paiono di facile applicabilità, né in generale né nei singoli casi concreti.

La prima clausola si riferisce all'IRE (imposta sul reddito) e così precisa, all'articolo 3:

"e) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale".

Per quanto concerne i dividendi, si applicherà *tout court*? O si dovrà analizzare la fattispecie nel suo complesso, e quindi sia nei confronti della società erogante che nei confronti del percettore? Manca qualsiasi indicazione, ed anche il dibattito, sul punto, è a tutt'oggi inesistente. Certo è che, ove questa clausola fosse da applicare così com'è, si dovrebbero effettuare due conteggi, per poi applicare l'imposta inferiore. Al di là della mancanza anche di un riferimento temporale, indispensabile in una legge delega (per quanti anni?), sarebbe corretto esaminare solo la situazione del percettore? E' infatti evidente che cambierà anche tutta la struttura del reddito delle società, con la eliminazione, come si è detto, del regime dei canestri; sono quindi notevoli i cambiamenti anche nei confronti del soggetto erogante, per il quale l'entità del reddito distribuibile potrebbe anche essere diversa, ancorchè non necessariamente maggiore.

Ma c'è di più, c'è un'altra clausola di salvaguardia (art. 9, comma 5, parte finale) che così prevede: *"Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa".*

Tale clausola è stata intesa dai più riferita solo all'IRS (imposta sul reddito delle società), ma invero è una norma che appare di portata generale, riferita a tutte le imposte. In questo caso le

espressioni utilizzate sono differenti rispetto all'altra clausola di salvaguardia, ma la sostanza appare la stessa, ben definita: sono esclusi inasprimenti fiscali. Anche per questa clausola, quindi, si pongono le stesse problematiche sopra esaminate.

Capital gains

L'imposta sostitutiva sui capital gains è stata introdotta poco più di 10 anni fa, nel 1991⁸. Oggi le plusvalenze su cessioni di partecipazioni sono così tassate:

partecipazioni qualificate	plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 27%	MINUS deducibili solo da plus su partecipazioni qualificate, non da altro
partecipazioni non qualificate	plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50%	MINUS deducibili solo da plus su partecipazioni non qualificate e anche su altri titoli non partecipativi

Per quanto riguarda le minusvalenze, quindi, impossibilità di trasferimento tra capital gains su partecipazioni non qualificate e capital gains su partecipazioni qualificate.

Le minusvalenze sono riportabili a nuovo, ma non oltre il 4° anno.

Con la riforma:

partecipazioni qualificate	parte delle plusvalenze concorre al reddito normale	MINUS: v. paragrafo successivo
partecipazioni non qualificate	plusvalenza soggetta ad imposta sostitutiva del 12,50%	MINUS deducibili solo da plus su partecipazioni non qualificate e anche su altri titoli non partecipativi

Nel caso di partecipazioni qualificate, quindi, solo parte della plusvalenza concorrerà alla formazione del reddito, così come anche solo parte del dividendo concorrerà alla formazione del reddito. La legge delega non determina però alcuna soglia, come peraltro per i dividendi, per cui teoricamente si può spaziare dall'1% al 99%.

⁸ Dal 1994 al 2000, la ricchezza finanziaria degli italiani è più o meno raddoppiata (da 4,6 a 8,2 milioni di miliardi di lire). Relazione governativa, punto 3.4.

Può risultare interessante analizzare l'andamento delle entrate relativamente all'imposta sostitutiva sui capital gains. Questi i dati, tratti dallo studio realizzato dal SECIT sulla tassazione delle rendite finanziarie, dicembre 2000:

anno	tot. entrate in mld. di lire
1997	338
1998	547
1999	636
5 mesi 2000	19

MINUS su titoli

Lo schema di legge delega nulla dice in modo specifico relativamente alle minusvalenze su titoli, situazione che in certi periodi può essere anche la prevalente.

Oggi, come sopra indicato, le minusvalenze sono pacificamente detratte dall'ammontare delle plusvalenze. Nessun altro utilizzo è ammesso; l'utilizzo è comunque strettamente diviso tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate, con impossibilità di travaso da una categoria all'altra.

Ricordiamo infine, sempre con riferimento alle minusvalenze, come la rivalutazione di azioni e quote prevista dalla legge 28 dicembre 2001 n. 448, art. 5, esplicitamente escluda che eventuali minusvalenze conseguite su titoli oggetto di adeguamento del valore siano utilizzabili ai fini della determinazione del reddito diverso (comma 6, art. 5). In pratica, le minus conseguite sui titoli rivalutati non saranno considerate, a nessun titolo.

Mancando nella norma un riferimento specifico, si deve intendere che anche in futuro la compensazione si potrà fare, nell'ambito delle due categorie di possesso (partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate), senza possibilità di travaso dall'una all'altra.

Per le partecipazioni non qualificate, si farà la compensazione diretta.

Per quelle qualificate, al di là della percentuale di tassazione che dovrà essere determinata, si deve ragionevolmente ritenere che potranno essere preventivamente detratte tutte le minusvalenze, integralmente, e solo il residuo sarà poi tassato nella misura percentuale che sarà stabilita. Pur nel silenzio della previsione, pare l'unica soluzione possibile.

La relazione tecnica

E' interessante analizzare cosa ha previsto, per i capital gains, la relazione tecnica predisposta dal Ministero (Relazione del 13 febbraio 2002).

Questi i dati: nel 2001 l'imposta sostitutiva su plusvalenze da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate è stata pari a circa euro 300 milioni.

Si effettuano poi delle ipotesi, in base alle quali l'invarianza di gettito, con il meccanismo previsto dalla riforma, si ha con l'inclusione, nell'imponibile, di circa il 90% delle plusvalenze. Con inclusioni inferiori, perdita di gettito e viceversa.

Diverse ipotesi di inclusione (%)	differenze di gettito totali
100%	+ euro 9 milioni
90%	=
70%	- euro 19 milioni
50%	- euro 37 milioni

Il Ministero ha calcolato, nell'ipotesi di una aliquota media IRE del 30%, il pareggio con una inclusione del 90% del capital gain, e pertanto un calo di gettito con inclusioni eventualmente inferiori.⁹

Alla luce di quanto esposto si può ipotizzare, il nuovo regime appare o uguale o, comunque, più vantaggioso per i titolari di plusvalenze da cessioni di partecipazioni. Infatti, è probabile

⁹ Questi i conteggi, peraltro non esemplificati nella relazione governativa:

Oggi $100 \times 27\% = 27$

Post-riforma $100 \times 90\% \times 30\%$ (aliquota media stimata) = 27

Nel caso di aliquota del 23%, la convenienza ci sarà sempre, post riforma, rispetto al regime ante riforma (27%). Nel caso di contribuente soggetto al 33%, l'indifferenza, rispetto ad oggi, si ottiene con una percentuale di inclusione del capital gain del 81,82%:

Oggi $100 \times 27\% = 27$

Post riforma $100 \times 81,82\% \times 33 = 27$

che la percentuale di partecipazione al reddito non sarà certamente superiore al 90%, percentuale limite di convenienza, sempre nell'ipotesi di una aliquota media del 30%.

Anche per questa tipologia di reddito c'è comunque sempre la previsione delle clausole di salvaguardia ma, alla luce di quanto affermato, ove in effetti così fosse, difficilmente potrebbero trovare applicazione.

Appare invero assai arduo effettuare dei conteggi per verificarne l'eventuale applicabilità, in presenza di un maggior carico; infatti non pare comunque razionale mescolare imposte sostitutive e imposte sul reddito.

C'è sicuramente necessità di un intervento specifico, pena altrimenti la assoluta inapplicabilità delle clausole di salvaguardia a questa particolare fattispecie.

Persone fisiche residenti e titoli esteri

Analizziamo ora in modo sintetico, senza alcun approfondimento, il trattamento dei titoli esteri, in Italia. La riforma nulla prevede di specifico per questi titoli.

Oggi il regime per le persone fisiche titolari di dividendi di fonte estera consiste nell'assoggettamento alla ritenuta di acconto del 12,50% (sul lordo del dividendo estero) e nel riconoscimento del credito per le imposte pagate all'estero. Ciò per partecipazioni qualificate o anche non qualificate.¹⁰

Per il futuro, nel silenzio del disegno di legge, si possono prevedere due diverse soluzioni alternative:

- 1) nessuna novità rispetto ad oggi;
- 2) equiparazione alle partecipazioni domestiche (ma la riteniamo ipotesi poco probabile).

Nel caso in cui fosse ritenuto applicabile il regime domestico, si avrebbe:

- partecipazioni qualificate: tenuto conto dell'imposizione solo parziale del dividendo, difficoltà di determinazione di quanto riconosciuto a titolo di credito di imposta (imposte pagate all'estero e ritenuta del 12,50%);
- partecipazioni non qualificate: ove fosse possibile non dichiararle, ritenuta del 12,50% a titolo di imposta.

¹⁰ La Risoluzione Ministeriale 3.7.2001 n. 104/E ha specificato, relativamente al credito di imposta, quanto segue:

1. "tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
2. la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
3. la detrazione spetta fino alla concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
4. la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo."

In pratica, se il contribuente ha subito all'estero una imposizione del 20%, e la sua aliquota media IRPEF è del 18%, avrà diritto ad un credito di imposta del 18% sul dividendo. Se inoltre l'imposta pagata all'estero fosse superiore a quella prescritta dalla convenzione bilaterale, il contribuente ha diritto a chiedere rimborso allo Stato estero della differenza. Per ottenere il rimborso della maggiore imposta estera, fattispecie invero oggi ancora poco sfruttata, deve essere presentata apposita istanza al paese estero presentando la documentazione richiesta. Alcune banche fanno da tramite (a pagamento) per queste istanze, avvalendosi a loro volta dei depositari esteri. Gli indirizzi e i riferimenti degli uffici imposte stranieri ai quali rivolgersi sono indicati dalla Circolare Ministeriale n. 191/E del 19 ottobre 2000 che, pur trattando della materia di rimborsi iva, indica gli uffici informazioni di riferimento per i non residenti. Comunque, gli uffici di riferimento iva – ritenute coincidono. A tali uffici ci si può rivolgere per moduli e istruzioni di riferimento.

Per i capital gains, nulla di diverso rispetto alle partecipazioni domestiche.

Regimi risparmio amministrato e gestito

Infine un breve cenno ai diversi regimi del risparmio.

I regimi di tassazione delle rendite finanziarie sono tre:

- regime della dichiarazione;
- regime del risparmio amministrato;
- regime del risparmio individuale gestito

Fin d'ora si è analizzato il regime della dichiarazione; gli altri regimi si applicano su opzione.

Analizziamo ora, molto sinteticamente, gli altri due regimi.

	OGGI	POST RIFORMA
Risparmio amministrato	su opzione – per cassa – aliquota 12,50% redditi di capitale e redditi diversi con minusvalenze compensabili escluso capital gains su partecipazioni qualificate	COME OGGI
Risparmio individuale gestito	su opzione per competenza sul maturato della gestione, 12,50% (sempre esclusi capital gains su partecipazioni qualificate)	CASSA

Per entrambi i regimi, pertanto, è prevista in futuro la tassazione per cassa. Sarà così eliminato, ma solo per il futuro, il problema oggi esistente delle rilevanti entità dei cosiddetti “crediti di imposta virtuali” dovuti alle minusvalenze conseguite dagli strumenti di regime collettivo gestito. A fine 2001 questo monte di imposte ammontava a circa 5,6 miliardi di euro. Per certi fondi l'entità del credito, tenuto anche conto dei movimenti del periodo, per lo più in uscita, ha raggiunto percentuali molto rilevanti, anche sull'ordine del 50%.¹¹ Ciò costituisce una evidente zavorra con rilevanti effetti sulla redditività del fondo stesso.

Per le gestioni collettive, il prelievo, e lo dice la relazione governativa, sarà effettuato direttamente in capo agli investitori, cosicché le gestioni diventeranno, fiscalmente, del tutto trasparenti (cosiddetto *no veil system*).

Partecipazioni e riforma del diritto delle società – problematiche

Infine un breve cenno all'impatto della riforma del diritto delle società sulle problematiche qui trattate. La riforma è ora alle fasi finali; mancano peraltro ancora i necessari collegamenti con le norme tributarie. Se ne occuperà la specifica Commissione presieduta dall'Avv. Prof. Franco Gallo (Il Sole 24 ore del 14 Novembre 2002).

Relativamente agli argomenti trattati (dividendi e capital gains) i punti che possono avere dei collegamenti, sono i seguenti, qui solo individuati:

¹¹ Matilde Carla Panzeri, Capo Servizio Rapporti fiscali della Banca d'Italia, ne “Il Fisco” n. 39/2002 p. 14533.

1) Conferimento di servizi ed opere per le s.r.l. (nuovo art. 2464, comma 6 c.c.)

Nelle S.r.l. è ora ammessa la possibilità che siano conferiti servizi od opere.

Taluno si è posto la questione se la prestazione costituisca reddito per il socio. E se sì, se costituisca poi costo per la società.

Ai fini del capital gain, c'è in ogni caso, la difficoltà della determinazione del valore della partecipazione legata a questa tipologia di conferimento.

Nelle S.p.a. il conferimento di servizi e opere non è invece ammesso. È comunque consentito dal nuovo art.2346, ultimo comma, l'emissione di strumenti finanziari con diritti patrimoniali e partecipativi (escluso il voto) a fronte di apporti di opere e servizi da parte di soci e terzi. Sarà da vedere come tali strumenti saranno trattati ai fini fiscali; ove assimilati alle azioni si porranno anche per le Spa le difficoltà accennate per le quote di Srl.

2) Partecipazioni non proporzionali al conferimento (nuovo art. 2468, comma 2, ultimo periodo)

Il TUIR prevede (art. 9, comma 4, lettera b) una attribuzione di azioni (o quote) in modo proporzionale ai conferimenti. Ora, se i conferimenti possono essere non proporzionali rispetto alla partecipazione, si pongono delle problematiche relative alle determinazioni del valore delle quote, o azioni, sempre ai fini del capital gain.

Si pensi ad una s.r.l. con due soci, A e B, con capitale 100.

A conferisce denaro per 70; B conferisce beni per 10, ma si concorda, per i motivi più disparati, che la sua partecipazione valga 30. Pare, ad oggi, che una tale ripartizione del capitale sia possibile soltanto ove A versi i 20 che mancano, stante il vincolo per cui il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale (art.2464, comma 1). Sono peraltro evidenti i problemi di determinazione del valore di questa quota (pari all'importo versato, costo effettivo della partecipazione, ovvero al valore nominale della quota); dovrà essere previsto normativamente qualcosa.

Questione simile si porrà anche per le Spa poiché l'art. 2346, comma 4, ultimo periodo, consente che l'atto costitutivo preveda una assegnazione delle azioni diversa da quella proporzionale al capitale sottoscritto e ai conferimenti effettuati.

Conclusioni

Nel complesso, il trattamento dei redditi finanziari per i percettori persone fisiche sarà sicuramente attraente, nel futuro, tanto che da più parti si è evidenziato che così l'Italia va controcorrente, rispetto all'Europa. L'aliquota proposta (12,50%) è infatti la più bassa in assoluto. Questo nel complesso.

Anche il trattamento dei dividendi e dei capital gains per le persone fisiche è completamente rivisto dal disegno di legge di riforma tributaria.

L'attuale regime di sostanziale neutralità, per il percettore di dividendi persona fisica, è sostituito da un diverso regime che, come si è visto, è invece sicuramente penalizzante per il percipiente di dividendi persona fisica.

Per i dividendi relativi a partecipazioni qualificate, il trattamento sarà quasi sempre peggiorativo; per le partecipazioni non qualificate, ove non fosse stata fatta l'opzione per la tassazione ordinaria, il trattamento sarà invece esattamente uguale a quello attuale.

C'è inoltre la difficoltà di prevedere l'applicazione pratica della clausola di salvaguardia, in carenza di disposizioni specifiche.

Si sono poi analizzate le problematiche relative ai canestri, o meglio al loro abbandono; si ritiene che il meccanismo non potrà essere abbandonato senza alcun regime transitorio.

Quanto ai capital gains, sempre per le partecipazioni qualificate, il nuovo regime sarà migliorativo, ed invece esattamente uguale per le partecipazioni non qualificate.

Non è peraltro specificato se questi effetti (penalizzazione dei dividendi e vantaggi per i capital gains) derivino da una precisa scelta, o piuttosto da un effetto del riordino di tutto il sistema dei redditi delle società di capitali.

E' benvero che l'analisi della tassazione dei dividendi dovrebbe essere allargata anche a tutto il sistema impositivo per le società di capitali, ma tale aspetto esula dal presente lavoro, limitato ai soli effetti della riforma per i soci persone fisiche.

In sintesi:

Regimi post riforma

partecipazioni	dividendi trattamento	capital gain trattamento
partecipazioni qualificate	per lo più peggiorativo	migliore
partecipazioni non qualificate	uguale o peggiorativo	uguale